

REGOLAMENTO NAZIONALE DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO DELLA UILP

INDICE

- Art. 1 Iscrizione
- Art. 2 Composizione e funzionamento degli Organi
 - (Composizione del Consiglio Nazionale)*
 - (Composizione dell'Esecutivo Nazionale)*
 - (Convocazione delle riunioni)*
 - (Deliberazioni)*
 - (Impossibilità a funzionare)*
 - (Composizione e funzionamento degli Organi delle Unioni Regionali, e delle Strutture Territoriali UILP (STU),*
 -
- Art. 3 Elenco delle Unioni Regionali
- Art. 4 Struttura Territoriale UILP (STU)
- Art. 5 Specifiche norme di funzionamento dei Collegi dei Probiviri
- Art. 6 Specifiche norme di funzionamento dei Collegi dei Revisori
- Art. 7 Composizione degli Organismi della UILP
- Art. 8 Responsabilità gestionali
- Art. 9 Decadenza ed incompatibilità
 - (Decadenza)*
 - (Incompatibilità)*
 - (Incompatibilità funzionale)*
- Art. 10 Provvedimenti disciplinari
- Art. 11 Attività prestata da iscritti e dirigenti
- Art. 12 Logo e bandiera
- Art. 13 Norma transitoria
- Art. 14 Estensioni

Art. 1 Iscrizione

Ai fini dell'iscrizione ai sensi dell'art. 4 dello Statuto, le cittadine e i cittadini che percepiscono pensioni o prestazioni a queste assimilabili erogate da Istituti previdenziali con i quali la UILP ha siglato accordi per la trattenuta ed il versamento della quota associativa annua, nel rispetto della normativa applicabile a tali Istituti, compileranno i modelli di richiesta e di delega predisposti, rispettivamente, dalla UILP e dagli Istituti stessi. La UILP, previa accettazione da parte dell'Organo competente, provvederà a rendere operativa la delega.

Nel caso dei soggetti di seguito elencati, l'iscrizione si effettua mediante versamento diretto della quota, il cui importo sarà stabilito con delibera del Consiglio Nazionale:

- titolari di prestazioni assistenziali;
- titolari di pensione non ancora definita dagli enti previdenziali;
- titolari di pensione su cui non può essere operata esazione;
- titolari di pensione appartenenti a settori nei confronti dei quali la UILP intenda svolgere specifiche iniziative promozionali;

- cittadini non titolari di alcun trattamento previdenziale o assistenziale e non iscrivibili ad altre categorie della UIL;
- dirigenti o funzionari, operatori sindacali non iscritti ad altra categoria o articolazione UIL.

Art. 2 Composizione e funzionamento degli Organi

(Composizione del Consiglio Nazionale)

Possono far parte del Consiglio Nazionale, ai sensi dell'art. 9 dello Statuto, i soggetti che ricoprono le cariche di Segretario/a Generale Regionale e di Segretario/a responsabile della Struttura Territoriale UILP (STU), o i soggetti che ne svolgono le funzioni, le componenti del Coordinamento Nazionale Pari Opportunità e Politiche di Genere e i rappresentanti di associazioni previste dall'articolo 26 dello Statuto. Nel caso in cui detti soggetti, per via del normale avvicendamento connesso all'attività associativa o per qualsiasi altro motivo, non ricoprano più tali cariche, decadono immediatamente e vengono automaticamente sostituiti da coloro che, chiamati a succedere loro nelle cariche stesse, ne assumono le funzioni.

Ai sensi dell'art. 9 dello Statuto fra i soggetti che partecipano in qualità di invitati/e possono essere individuati/e i/le rappresentanti della UIL negli Organi nazionali degli Enti previdenziali, nonché i/le responsabili degli enti e delle associazioni collaterali confederali di più diretta relazione con la UILP.

(Composizione dell'Esecutivo Nazionale)

Fanno parte dell'Esecutivo Nazionale, ai sensi dell'art. 10 dello Statuto, i soggetti che ricoprono la carica di Segretario/a Generale Regionale. Nel caso in cui detti soggetti, per via del normale avvicendamento connesso all'attività associativa o per qualsiasi altro motivo, non ricoprano più tali cariche, decadono immediatamente e vengono automaticamente sostituiti da coloro che, chiamati a succedere loro nelle cariche stesse, ne assumono le funzioni.

(Convocazione delle riunioni)

Fatto salvo quanto previsto espressamente dallo Statuto e dal presente Regolamento, la convocazione delle riunioni degli Organi collegiali è effettuata dal/dalla Segretario/a del rispettivo livello della Struttura organizzativa con avviso consegnato a mano ovvero spedito nella sede in cui i componenti ufficialmente svolgono la propria attività sindacale, almeno quindici giorni prima, con qualsiasi mezzo di comunicazione, ivi compreso fax e posta elettronica.

Il termine di convocazione sopra previsto può essere ridotto per ragioni di motivata urgenza, ma, in ogni caso, non deve essere inferiore a cinque giorni.

In deroga al termine temporale di cui sopra, la convocazione delle riunioni della Segreteria Nazionale, della Segreteria Regionale e della Segreteria Territoriale è effettuata con avviso verbale, almeno due giorni prima; le riunioni di tali Organi sono validamente costituite ed atte a deliberare, anche in mancanza di convocazione, se sono presenti tutti gli aventi diritto.

Il Collegio dei Probiviri Nazionale, il Collegio dei Probiviri Regionale, il Collegio dei Revisori Nazionale, il Collegio dei Revisori Regionale e il Collegio dei Revisori Territoriale vengono convocati dai/dalle propri/e Presidenti.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora della riunione e l'elenco degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Ove il soggetto che vi è tenuto ai sensi dello Statuto e/o del presente Regolamento non provveda, la convocazione delle riunioni di ciascun Organo viene effettuata da quello del livello immediatamente superiore della Struttura organizzativa.

(Deliberazioni)

Fatto salvo quanto previsto espressamente dallo Statuto e dal presente Regolamento, le riunioni degli Organi collegiali sono validamente costituite con la presenza della maggioranza delle/dei proprie/i componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del componente dell'Organo che presiede la riunione.

Ogni componente degli Organi ha diritto a un voto.

Le deliberazioni vengono assunte con voto palese, salvo che un terzo dei partecipanti alla riunione non richieda che vengano assunte con voto segreto.

I componenti partecipano personalmente alle riunioni e non possono farsi rappresentare da altri soggetti.

Della riunione è redatto verbale sottoscritto dal soggetto che la presiede e dal segretario verbalizzante, nominato dal primo in apertura dei lavori. I verbali vengono depositati presso la sede dell'Organo e, a richiesta, possono essere consultati dai suoi componenti e dai responsabili degli Organi dei livelli superiori della Struttura organizzativa.

(Impossibilità a funzionare)

Nel caso in cui il mancato o irregolare funzionamento degli Organi di cui alla lett. b) dell'art. 31 dello Statuto sia soltanto temporaneo, l'Esecutivo Nazionale assume le decisioni necessarie.

(Composizione e funzionamento degli Organi delle Unioni Regionali e delle Strutture Territoriali UILP (STU)).

Il Regolamento Regionale di ciascuna Unione Regionale, nel conformarsi a quanto stabilito dallo Statuto, all'articolo 17, e dal presente Regolamento, dovrà espressamente prevedere che:

- fanno parte del Consiglio Regionale i soggetti che ricoprono la carica di Segretario/a responsabile della Struttura Territoriale UILP (STU), la Responsabile regionale del Coordinamento Pari Opportunità e Politiche di Genere, nonché – con funzioni consultive e a conferma della volontà di collaborare, nel rispetto della piena autonomia giuridica, statutaria ed economica, col mondo del terzo settore – i Coordinatori regionali delle ADA di volontariato e delle ADA di promozione sociale (ADA Service) e una rappresentanza delle operatrici e degli operatori dei servizi. Tra le/gli invitate/i permanenti alle riunioni del Consiglio Regionale, analogamente a quanto stabilito per il Consiglio Nazionale, rientrano le/i rappresentanti della UIL negli Organi regionali degli Enti previdenziali, nonché le/i responsabili del livello territoriale degli enti ed associazioni collaterali confederali di più diretta relazione con la UILP;
- fanno parte del Consiglio Territoriale i componenti eletti dal Congresso Territoriale e la Responsabile territoriale del Coordinamento Pari Opportunità e Politiche di genere nonché – con funzioni consultive e a conferma della volontà di collaborare, nel rispetto della piena autonomia giuridica, statutaria ed economica, col mondo del terzo settore – i Presidenti delle ADA di volontariato e delle ADA di promozione sociale (ADA

Service) territoriali e le associazioni previste dall'articolo 27 dello Statuto e una rappresentanza delle operatrici e degli operatori dei servizi; tra le/gli invitate/i permanenti alle riunioni del Consiglio Territoriale, analogamente a quanto stabilito per il Consiglio Nazionale, rientrano le/i rappresentanti della UIL negli Organi territoriali degli Enti previdenziali, nonché le/i responsabili del livello territoriale degli enti e associazioni collaterali confederali di più diretta relazione con la UILP;

- nel caso in cui i soggetti che fanno parte del Consiglio Regionale e/o del Consiglio Territoriale, per via del normale avvicendamento connesso all'attività associativa o per qualsiasi altro motivo, non ricoprano più tali cariche, decadono immediatamente e vengono automaticamente sostituiti da coloro che, chiamati a succedere loro nelle cariche stesse, ne assumono le funzioni.

Il Regolamento Regionale dovrà, altresì, espressamente ribadire quanto previsto nel presente articolo in ordine:

- alle modalità e ai termini di convocazione delle riunioni degli Organi;
- alla partecipazione alle deliberazioni con un voto di ciascun componente degli Organi;
- alle modalità di deliberazione (voto palese e segreto);
- alla redazione, sottoscrizione, deposito e consultazione dei verbali delle riunioni.

Le convocazioni degli organismi di qualsiasi livello debbono prevedere la comunicazione ai rispettivi livelli superiori della categoria.

Art. 3 Elenco delle Unioni Regionali

(Elenco delle Unioni Regionali)

Le Unioni Regionali hanno sede, di norma, nelle città capoluogo delle omonime Regioni amministrative italiane e il loro territorio coincide con quello delle Regioni stesse.

Abruzzo
Basilicata
Calabria
Campania
Emilia Romagna
Friuli Venezia Giulia
Lazio
Liguria
Lombardia
Marche
Molise
Piemonte
Puglia
Sardegna
Sicilia
Toscana
Umbria
Veneto

Valle d'Aosta
Bolzano
Trento

Le Province autonome di Bolzano e Trento assumono le funzioni proprie delle Unioni Regionali.

Art. 4 Struttura Territoriale UILP (STU)

Le Unioni Regionali - su iniziativa assunta dalla Segreteria Regionale di riferimento e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 17 dello Statuto - devono indire il Congresso di costituzione di una nuova Struttura Territoriale UILP (STU) ogniqualvolta si raggiunge un numero minimo di 1000 (mille) iscritte/i in uno degli ambiti territoriali in cui è stato suddiviso il territorio della Regione a seguito di delibera del Consiglio Regionale.

Art. 5 Specifiche norme di funzionamento dei Collegi dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri Nazionale e il Collegio dei Probiviri Regionale si riuniscono per la prima volta entro 90 (novanta) giorni dalla propria elezione. La prima riunione è presieduta dal componente più anziano d'età e le successive dal/dalla Presidente, che viene eletto/a in tale prima occasione.

Il/la Presidente, entro trenta giorni dal momento della ricezione del ricorso presentato dall'iscritto destinatario di un provvedimento disciplinare, fissa la riunione per la discussione dello stesso – che, in ogni caso, dovrà avere luogo entro 45 (quarantacinque) giorni dalla ricezione – e nei tre giorni successivi alla fissazione ne dà comunicazione scritta al ricorrente e all'Organo che ha comminato il provvedimento, il quale può presentare una memoria scritta entro cinque giorni dalla riunione.

Ove riscontri irregolarità procedurali che ledono i diritti del ricorrente, il Collegio annulla il provvedimento disciplinare senza entrare nel merito degli addebiti contestati e ne dà comunicazione scritta al ricorrente e all'Organo che ha comminato il provvedimento, nei cinque giorni successivi. In tal caso, la sanzione perde immediatamente efficacia e per gli stessi fatti non può essere comminato nuovo provvedimento disciplinare nei confronti del ricorrente dallo stesso Organo. Ove un Collegio non si ritenga competente a decidere, provvederà a trasmettere il ricorso al Collegio competente, dandone comunicazione scritta al ricorrente. In tal caso, i termini per la fissazione della riunione per la discussione del ricorso decorrono dalla ricezione del ricorso da parte del Collegio competente.

Ai fini della decisione in merito ai ricorsi sottoposti al Collegio, il/la Presidente può nominare un relatore scelto al proprio interno, al quale trasmette gli atti e assegna un termine per l'istruttoria.

Nel corso della riunione per la discussione del ricorso, il Collegio può ascoltare il ricorrente, ove questi ne abbia fatta esplicita richiesta nel ricorso, e tutti coloro che ritenga necessario.

In caso di mancata costituzione della riunione, questa dovrà essere tempestivamente riconvocata. Alla terza convocazione la riunione si ritiene validamente costituita con qualsiasi numero di presenti.

In ogni caso, la decisione sul ricorso deve essere adottata entro sessanta giorni dalla ricezione dello stesso e deve essere comunicata per iscritto entro cinque giorni al ricorrente e all'Organo che ha comminato il provvedimento.

In caso di giudizio favorevole al ricorrente, la sanzione perde immediatamente efficacia e per gli stessi fatti non può essere comminato un nuovo provvedimento disciplinare nei suoi confronti da parte dello stesso Organo.

Art. 6 Specifiche norme di funzionamento dei Collegi dei Revisori

Il Collegio dei Revisori Nazionale, il Collegio dei Revisori Regionale e il Collegio dei Revisori Territoriale si riuniscono per la prima volta entro 90 (novanta) giorni dalla propria elezione. La prima riunione è presieduta dal componente più anziano d'età e le successive dal/dalla Presidente, che viene eletto/a in tale prima occasione.

Il libro dei verbali delle riunioni del Collegio viene preventivamente numerato e siglato dal/dalla suo/a Presidente. Il verbale di ogni riunione deve essere sottoscritto da tutti i presenti.

Il verbale, oltre all'annotazione circa la regolarità dei documenti giustificativi delle spese e sui riscontri contabili, riporta le proposte da avanzare alla Segreteria o ad altri Organi per apportare miglioramenti e colmare deficienze. Il verbale deve altresì evidenziare eventuali adempimenti fiscali e contributivi non ottemperati alle rispettive scadenze. I verbali vengono depositati presso la sede del Collegio e, a richiesta, possono essere consultati dai suoi componenti.

Il/la Tesoriere/a assiste il Collegio nell'esercizio delle sue funzioni e mette a sua disposizione tutta la documentazione necessaria.

Nei casi in cui, per due esercizi consecutivi, dai Bilanci delle Strutture Regionali e/o delle Strutture Territoriali UILP (STU) risulti superato il limite di 220.000,00 (duecentoventimila) euro di ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate ovvero il limite di 110.000,00 (centodiecimila) euro del totale dell'attivo dello stato patrimoniale la/il Presidente del Collegio dei Revisori dovrà risultare essere iscritta/o al Registro dei revisori legali dei conti.

Art. 7 Composizione degli Organismi della UILP

Per rispondere alle specifiche esigenze e peculiarità di tutte le pensionate e i pensionati iscritti alla UIL e favorire il coinvolgimento diretto di tutte le categorie e di tutti gli Istituti ed Enti strumentali della UIL nelle azioni di proselitismo, gli Organi statuari della UILP, a tutti i livelli, sono proposti in accordo e di concerto tra le Segreterie della competente struttura UILP e della struttura confederale UIL del medesimo livello. Ove non si raggiunga un accordo sulla proposta di composizione, l'onere del concerto viene trasferito alle rispettive Segreterie del livello immediatamente superiore.

Gli Organi di voto ed Esecutivi di tutte le strutture UILP devono essere composti in equilibrata rappresentanza di genere, commisurata di norma al numero delle iscritte e degli iscritti. Laddove presenti, gli Esecutivi regionali e territoriali debbono prevedere la presenza, con diritto di voto, delle rispettive Responsabili regionali e territoriali dei Coordinamenti Pari Opportunità e Politiche di Genere. La composizione di ogni Segreteria ad ogni livello della Struttura organizzativa UILP deve prevedere la presenza di almeno una donna. La vigilanza sulla corretta

formazione degli Organi in funzione della rappresentanza di genere è affidata alla struttura di livello superiore, la quale ha il potere di intervenire per riequilibrare situazioni in contrasto con le presenti norme.

Art. 8 Responsabilità gestionali

Tutte le operazioni di traenza sui conti correnti bancari o postali aperti a tutti i livelli della Struttura organizzativa devono essere effettuate esclusivamente con doppia firma congiunta del/della Tesoriere/a e del/della Segretario/a competenti per ciascun livello, salvo deroghe – deliberate dal Consiglio territorialmente competente con la maggioranza dei due terzi dei propri componenti ed adeguatamente motivate, sentito il parere degli Organi del livello immediatamente superiore della Struttura organizzativa – in ordine ai soggetti cui compete il potere di firma congiunta, da individuarsi tra i componenti del Consiglio del relativo livello della Struttura organizzativa.

Nel caso di gestione straordinaria di cui all'art. 31 dello Statuto, le operazioni di cui al primo comma del presente articolo devono essere effettuate esclusivamente dal Commissario o da soggetti da questi delegati per iscritto.

I rendiconti consuntivi e i preventivi di spesa di cui all'art. 31 dello Statuto, devono essere redatti da ogni Segreteria secondo il modello predisposto dalla Segreteria Nazionale.

Nella compilazione dei rendiconti consuntivi e dei preventivi di spesa deve essere prevista una specifica voce per il funzionamento dei Coordinamenti Pari Opportunità e Politiche di Genere e per l'attuazione delle politiche di genere.

Entro quindici giorni dalla loro approvazione, i rendiconti - accompagnati dal verbale del Collegio dei revisori - ed i preventivi devono essere depositati, corredati del saldo bancario o postale al 31 dicembre dell'anno precedente dei conti correnti e/o di deposito intestati ai competenti Organi della Struttura organizzativa, presso:

- la Segreteria Nazionale, nel caso del Consiglio Regionale e Consiglio Territoriale;
- la Segreteria Regionale, nel caso del Consiglio Territoriale;
- la Segreteria Confederale del corrispondente livello della Struttura organizzativa.

I Tesorieri di tutti i livelli della Struttura organizzativa ai quali sia attribuibile il mancato deposito dei rendiconti e dei preventivi incorrono nella sanzione di cui all'art. 33 lett. a) dello Statuto e, in caso di recidiva, nelle sanzioni di cui alle lett. c) e d).

Tutte le strutture UILP di cui agli artt. 3 e 4 del presente Regolamento devono tenere aggiornate le registrazioni contabili e annotare le somme entrate e le somme spese o impegnate su apposito libro di prima nota, in modo tale che sia sempre possibile analizzare i costi e i ricavi della struttura, le eventuali esposizioni debitorie, le posizioni creditorie maturate nonché la complessiva situazione patrimoniale. Le medesime strutture sono tenute, inoltre, a effettuare almeno ogni quattro mesi la riconciliazione tra le registrazioni contabili e le scritture dei conti correnti e a conservare, tutti gli estratti conto bancari per almeno un triennio successivo all'approvazione del rendiconto.

Al fine del corretto svolgimento degli auditing che la Segreteria Nazionale dispone ai fini della verifica sui propri interventi di natura amministrativa o finanziaria in

favore delle strutture, le strutture stesse sono tenute a comunicare alla Segreteria Nazionale le coordinate IBAN di tutti i conti correnti da loro aperti.

Il mancato rispetto della presente disposizione comporta il commissariamento amministrativo obbligatorio ad acta della struttura, salvo che il fatto non richieda ulteriori interventi.

Art. 9 Decadenza ed incompatibilità

(Decadenza)

I componenti degli Organi a tutti i livelli della Struttura organizzativa decadono dalla carica qualora si assentino consecutivamente e senza giustificazione:

- da due riunioni del Consiglio Nazionale, del Consiglio Regionale e del Consiglio Territoriale;
- da tre riunioni dell'Esecutivo Nazionale e dell'Esecutivo Regionale;
- da quattro riunioni della Segreteria Nazionale, della Segreteria Regionale e della Segreteria Territoriale;
- da due riunioni del Collegio dei Probiviri Nazionale e del Collegio dei Probiviri Regionale;
- da due riunioni dei Collegio dei Revisori Nazionale, del Collegio dei Revisori Regionale e del Collegio dei Revisori territoriale.

(Incompatibilità)

Le cariche di Segretario/a Generale e di componente della Segreteria Nazionale sono incompatibili con quella di Tesoriere/a Nazionale e con qualsiasi altra carica ricoperta negli Organi della UILP che sia statutariamente incompatibile con la carica di Segretario/a Generale e di componente della Segreteria Nazionale.

Le cariche di Segretario/a Generale Regionale e di componente della Segreteria Regionale sono incompatibili con quella di Tesoriere/a Regionale.

Le cariche di Segretario/a responsabile delle Strutture Territoriali UILP (STU) e di componente della Segreteria Territoriale sono incompatibili con quella di Tesoriere/a Territoriale.

Le cariche di Segretario/a Generale Regionale e di Segretario/a Territoriale sono incompatibili tra loro.

Le cariche di componente del Consiglio Regionale possono essere ricoperte all'interno di una sola Unione Regionale.

Le cariche di componente del Consiglio Territoriale possono essere ricoperte all'interno di una sola Struttura Territoriale UILP (STU).

La carica di Segretario/a responsabile di STU è incompatibile con la carica di componente della Segreteria Regionale e di Coordinatore dell'ambito territoriale di cui all'art. 17 dello Statuto.

(Incompatibilità funzionale)

L'incompatibilità opera anche in tutti quei casi in cui l'assunzione di più incarichi in organizzazioni pubbliche e/o private – da parte di chi, contemporaneamente, ricopre cariche nelle strutture di livello territoriale della UILP – possa compromettere la corretta gestione della struttura organizzativa della UILP o ledere – in relazione alle oggettive esigenze organizzative, funzionali e di rappresentanza ispiratrici degli statuti della UILP e della UIL – le finalità collettive perseguite a tutela e in rappresentanza degli iscritti della UILP.

Art. 10 Provvedimenti disciplinari

La mancata comunicazione della variazione nella composizione degli Organi delle Unioni Regionali, delle Strutture Territoriali UILP (STU), da effettuarsi ai sensi degli artt. 17 e 19 dello Statuto, comporta, in capo ai soggetti che li presiedono o, in mancanza, in capo ai soggetti che presiedono gli Organi del livello immediatamente superiore della Struttura organizzativa, l'erogazione della sanzione di cui all'art. 33, lett. a) e, in caso di recidiva, di cui alle lett. b), c), d) ed e) dello stesso articolo dello Statuto.

Art. 11 Attività prestata da iscritte, iscritti e dirigenti

Qualsiasi attività prestata dalle iscritte e dagli iscritti, ivi compresi quelli che ricoprono cariche negli Organi, e/o dai simpatizzanti in favore della UILP, si considera svolta a titolo esclusivamente gratuito e senza alcun vincolo di subordinazione e di assoggettamenti gerarchici e/o disciplinari e, pertanto, non comporta, di per sé, l'instaurazione di un rapporto di lavoro di natura autonoma o subordinata.

Art. 12 Logo e bandiera

Il logo della UILP è il seguente:



L'immagine della bandiera è la seguente e potrà essere integrata esclusivamente dagli Organi dei livelli regionali e territoriali della Struttura organizzativa, mediante l'indicazione di una scritta che faccia riferimento all'ambito geografico di competenza:



Art. 13 Norma transitoria

Entro tre mesi dall'approvazione del presente Regolamento, i Consigli Regionali provvederanno a deliberare l'adozione dei Regolamenti Regionali nel rispetto e/o in attuazione degli Statuti della UILP e della UIL, del Regolamento Nazionale UIL e del presente Regolamento – con particolare riferimento alle previsioni di cui agli articoli 16, 17, 18 e 19 dello Statuto, concernenti le strutture di livello territoriale delle pensionate e dei pensionati, ovvero ad adeguare quelli la cui adozione sia già stata deliberata in precedenza.

Art. 14 Estensioni

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si fa riferimento al Regolamento attuativo della Uil.